

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFN – Sezione Disciplinare (2019/2020)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola - **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali e dall'Avv. Valentina Ramella - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; dell'Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 2.8.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAGAZZONI STEFANO [Direttore Generale della società SS Argentina Srl], SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 11356/489 pf18-19 GC/GP/ma del 10.4.2019).

Con provvedimento del 10.04.2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Stefano Ragazzoni, Direttore Generale della Società SS Argentina Srl, per la stagione sportiva 2017/2018, a seguito di sottoscrizione di contratto in data 20.11.2017, tuttavia operante in dette qualità già in precedenza e comunque persona rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5, del CGS avendo svolto attività rilevante per l'attività federale:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del vigente CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7, del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per avere prestato attività di assistenza al calciatore Alessio Rosato, tesserato per la società SS Argentina Srl in data 30.11.2017, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori Sportivi della F.I.G.C., e senza avere quindi sottoscritto alcun contratto di rappresentanza e, nonostante ciò, ottenendo un compenso di Euro 5.700,00, a lui corrisposte in varie rate, le ultime delle quali oltre tutto percepite dopo la sua nomina a Direttore Generale della società SS Argentina, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto delle parti contrattuali;

b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere avanzato, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, una richiesta economica di Euro 10.000,00 al padre del calciatore Alessio Rosato, tesserato della società SS Argentina Srl, “per seguirlo

tutto l'anno", pur rivestendo all'epoca dei fatti la qualifica di Direttore Generale della predetta società;

2) la società SS Argentina Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio Direttore Generale, Signor Stefano Ragazzoni, così come descritto.

Il deferimento

Il Sig. Salvatore Rosato, padre del giovane calciatore Alessio Rosato, faceva pervenire alla Procura Federale un esposto (datato 12.10.2018) nel quale venivano segnalati alcuni illeciti compiuti dal Sig. Stefano Ragazzoni.

All'esposto veniva allegata la copia di una querela del 11.10.2018 presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Lecce S. Rosa. Egli riferiva di avere conosciuto il Sig. Ragazzoni nel mese di luglio del 2017, tramite amici comuni, e lamentava il fatto che il Sig. Ragazzoni, presentatosi quale Direttore Sportivo e procuratore calcistico, avesse avanzato richieste di denaro prospettandogli la possibilità di farlo giocare nell'Argentina Arma.

L'esponente riferiva di avere versato al Ragazzoni la complessiva somma di Euro 5.700,00 allo scopo detto, ma che il proprio figlio aveva partecipato solamente ad alcuni "spezzoni" di incontri calcistici.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- denuncia del Sig. Salvatore Rosato ed allegati;
- verbale dell'audizione del Sig. Ragazzoni Stefano e allegati;
- verbale dell'audizione del Sig. Rosato Salvatore e allegati;
- verbale dell'audizione del Sig. Rosato Alessio;
- verbale dell'audizione del Sig. Speciale Antonio.

Il Sig. Ragazzoni faceva pervenire una memoria difensiva nella quale eccepiva la pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti, e contestava, nel merito, le accuse mosse dal padre del calciatore.

Il dibattimento.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l'irrogazione della sanzione di 18 (diciotto) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Stefano Ragazzoni, e l'irrogazione della sanzione di dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) nei confronti della SS. Argentina Srl.

Per i deferiti nessuno è comparso.

I motivi della decisione

Le argomentazioni difensive non possono essere accolte. La richiesta di sospensione del procedimento in ragione della pendenza di indagini di natura penale deve essere respinta, stante l'autonomia dell'Ordinamento Federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e l'autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.

Nel merito si osserva che la Procura Federale ha acquisito copia di numerose ricevute di ricariche di PostePay che attestano l'esistenza di un rapporto economico tra il calciatore ed il

deferito che esula da qualunque ruolo da costui ricoperto. Lo stesso Sig. Alessio Rosato, giovane calciatore e diretto interessato, ha testualmente confermato al Rappresentante della Procura Federale che: <<So che il Ragazzoni aveva chiesto soldi a mio padre per interessarsi al mio inserimento in qualche società, ma non ho mai saputo dettagli in merito. Solo allorquando mio padre ha deciso di querelarlo e fare un esposto alla Procura Federale ho appreso che il Ragazzoni ha ricevuto più di 5000 Euro.>>. Il deferimento è pertanto fondato, considerata l'acquisizione di copiosa documentazione rivolta alla ricostruzione dei passaggi che hanno originato il procedimento.

Il Ragazzoni ha effettivamente prestato attività di assistenza al calciatore Alessio Rosato, tesserato per la società SS Argentina Srl in data 30.11.2017, pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori Sportivi della F.I.G.C., e senza avere quindi sottoscritto alcun contratto di rappresentanza e, nonostante ciò, ottenendo un compenso di Euro 5.700,00, a lui corrisposto in varie rate, le ultime delle quali dopo che ricopriva l'incarico di Direttore Generale della società SS Argentina, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi.

Per ciò che concerne, invece, la posizione della società SS Argentina Srl, questo Tribunale rileva che non si è perfezionata la notifica dell'avviso di convocazione all'udienza di discussione del deferimento, e si rende, pertanto, necessaria l'acquisizione di una visura camerale aggiornata, al fine di verificarne la effettiva reperibilità della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare irroga la sanzione di mesi 18 (diciotto) di inibizione al Sig. Stefano Ragazzoni e, stante l'irreperibilità della SS Argentina, ordina alla Procura Federale di acquisire una visura camerale aggiornata della suddetta Società, disponendo che la stessa visura venga effettuata e trasmessa alla Segreteria del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare entro 30 giorni dalla data odierna.

Rinvia pertanto la trattazione della posizione della società SS Argentina Srl a nuovo ruolo con sospensione dei termini ex art. 34bis, comma 5 vecchio CGS.

[259] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VOLPI TOMMASO (all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Viareggio 2014 arl), SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL - (nota n. 14144/915 pf18-19 GP/AA/mg del 10.6.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

letti gli atti del deferimento a carico del sig. Tommaso Volpi, nella qualità all'epoca del fatto di amministratore unico e legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 arl, nonché della stessa Società SSD Viareggio 2014 arl, per rispondere il primo della violazione degli artt. 1 bis comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS - FIGC vecchio testo in relazione all'art. 94 ter comma 11 NDIF (mancato pagamento al calciatore Lorenzo Giovannelli di somme accertate dalla CAE presso la LND a mezzo di decisione pubblicata sul C.U. n. 179/19.12.2018 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta decisione), la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC vecchio testo per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante;

ritenuta la necessità di accertare l'avvenuta notifica al Volpi della convocazione a comparire alla odierna riunione, inviatagli ai sensi dell'art. 30 comma 10 CGS - FIGC vecchio testo, in relazione alla quale non vi è contezza dell'effettivo ricevimento;
ritenuta l'opportunità di rinviare il dibattimento ad altra data per acquisire la prova del detto ricevimento, che è indispensabile per il corretto instaurarsi del contraddittorio;
sentita la Procura Federale (avv. Gianmaria Camici), che non si è opposta al rinvio del dibattimento;

P.Q.M.

rinvia il dibattimento alla riunione del 6 settembre 2019 ore 11.00, senza ulteriori avvisi, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC vecchio testo.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 8 agosto 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina